

## STATUTO SOCIALE

### Art. 1 – Denominazione e sede

Con la denominazione "UNITAS - Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana", e quale sezione unica per la Svizzera italiana della "Federazione Svizzera dei ciechi e deboli di vista (FSC)", è costituita un'associazione, attiva nel Canton Ticino e nel Grigioni italiano, fra le persone cieche e ipovedenti, che ha la sede presso il suo Segretariato.

### Art. 2 – Scopi

L'associazione mira ai seguenti scopi:

- a) salvaguardare gli interessi sociali, giuridici, economici e culturali delle persone cieche e ipovedenti, e dei loro parenti stretti;
- b) gestire istituzioni e servizi, nonché promuovere e organizzare attività, che si indirizzano a persone cieche e ipovedenti, coinvolgendo nel limite del possibile i soci stessi;
- c) incoraggiare l'integrazione professionale e sociale delle persone cieche e ipovedenti;
- d) svolgere, coi mezzi più appropriati, un'efficace propaganda per far comprendere le necessità e le esigenze delle persone cieche e ipovedenti alla popolazione, all'economia e alle autorità;
- e) unire tutte le persone cieche e ipovedenti in un solo vincolo di sincera amicizia e di schietta solidarietà.

### Art. 3 – Soci attivi e sostenitori

L'adesione all'associazione in qualità di socio attivo è automatica per tutte le persone cieche e ipovedenti residenti nella Svizzera italiana che ne fanno richiesta e, per decisione del Comitato, a quelle di lingua italiana residenti in altri cantoni svizzeri.

La qualità di socio attivo da parte di chi si trasferisce temporaneamente all'estero può essere sospesa dopo consultazione delle competenti istanze della FSC.

Per la definizione dell'handicap si fa riferimento alle disposizioni contemplate negli statuti della FSC.

Il Comitato può costituire un organo di verifica dell'idoneità alle ammissioni.

Possono pure aderire all'associazione, in qualità di soci sostenitori, le persone fisiche, seppure non affette da handicap visivo, e le persone giuridiche che desiderano prestare la propria opera in favore degli scopi sociali non solo con un contributo finanziario, ma anche con un sostegno morale e concreto. L'ammissione di soci sostenitori è di competenza del Comitato.

Il diritto di voto è riconosciuto solo ai soci attivi che hanno già compiuto il sedicesimo anno d'età.

Il diritto di eleggibilità negli organi sociali è riconosciuto a tutti i soci attivi e sostenitori che hanno già compiuto il sedicesimo anno d'età.

L'adesione dei soci attivi all'associazione comporta l'automatica adesione alla FSC.

#### **Art. 4 – Soci Onorari**

L'Assemblea può nominare soci onorari le persone che - cieche, ipovedenti o vedenti - per benemerienze o meriti speciali portano lustro e decoro all'associazione, rendendosi particolarmente degne della gratitudine dei soci.

I soci onorari hanno diritto di voto e sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

#### **Art. 5 – Quota Sociale**

Ad eccezione di coloro che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno d'età, tutti i soci attivi e sostenitori sono tenuti a versare la quota sociale.

La quota sociale annua è fissata dall'Assemblea. Essa comprende l'abbonamento alla rivista sonora "L'arcobaleno" - organo ufficiale della Unitas - e la quota-parte dovuta alla FSC per i soci attivi.

#### **Art. 6 – Finanze Sociali**

I ricavi dell'associazione provengono:

- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) da sussidi pubblici e privati;
- c) da eventuali legati o donazioni di benefattori;
- d) da entrate dipendenti da speciali attività dell'associazione.

Le spese di gestione sono costituite dai costi diretti e indiretti delle attività e dei servizi gestiti dall'associazione.

Prima dell'inizio di ogni anno contabile il comitato approva un preventivo dei ricavi e delle spese.

#### **Art. 7 – Organi Sociali**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato;
- c) i Revisori dei conti.

#### **Art. 8 – Assemblea**

L'Assemblea è composta dai soci attivi ed onorari e si riunisce una volta all'anno su convocazione da parte del Comitato.

Può essere convocata in riunione straordinaria, dal Comitato o su richiesta di un quinto dei soci.

I soci sostenitori possono parteciparvi con diritto di parola.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del rapporto d'attività e del consuntivo dell'anno contabile precedente;
- b) la determinazione della quota sociale;
- c) la nomina, ogni 4 anni, del presidente, del comitato e dei delegati negli organi della FSC;
- d) la nomina, ogni anno, dei Revisori dei conti;
- e) la nomina di soci onorari;
- f) la modifica degli statuti;
- g) lo scioglimento dell'associazione.

### **Art. 9 – Comitato**

Il Comitato si occupa della gestione di tutti gli affari dell'associazione, della nomina delle commissioni interne, nonché dei rappresentanti negli organi di altre organizzazioni.

Esso è in particolare competente per approvare la sottoscrizione di atti pubblici che impegnano l'associazione e presuppongono iscrizioni ai pubblici registri.

È composto da cinque a nove membri, persone fisiche, compreso il presidente.

A dipendenza delle esigenze, possono far parte del Comitato al massimo due persone vedenti.

Non possono far parte del Comitato i dipendenti con grado d'occupazione superiore al 20%.

### **Art. 10 – Revisori**

L'Assemblea nomina annualmente almeno due Revisori dei conti o delega questo mandato a una società di revisione riconosciuta.

### **Art. 11 – Commissioni interne**

Per ogni servizio o settore d'attività, il comitato può nominare una commissione di gestione diretta da un suo membro, e, di conseguenza, adotta uno speciale regolamento che ne disciplina compiti e funzionamento.

Le proposte formulate dalle commissioni di gestione, elaborate nell'ambito delle proprie competenze, sono sottoposte per ratifica al Comitato.

Le decisioni commissionali, prese nell'ambito delle proprie competenze, sono trasmesse per conoscenza al Comitato.

Se necessario, il Comitato può pure nominare commissioni speciali ad hoc o delegare a persone ed enti la cura o lo studio di questioni particolari.

## **Art. 12 – Gruppi d'attività**

L'Assemblea può autorizzare la costituzione, nell'ambito dell'associazione, di gruppi d'attività particolari gestiti dai soci, purché non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Le relazioni tra l'associazione e i gruppi d'attività (finanziamento, uso delle strutture, ecc.) sono disciplinate da regolamenti ad hoc adottati dal Comitato.

## **Art. 13 – Impegni verso Terzi**

L'associazione si impegna validamente verso terzi con la firma collettiva a due:

- del presidente con il vicepresidente;
- del presidente o del vicepresidente, con un altro membro di comitato o con mandatarî designati dal comitato.

Il Comitato può anche conferire procure, con firma collettiva a due, a collaboratori.

Per tutti gli impegni dell'associazione risponde solo il capitale sociale, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità dei singoli soci.

## **Art. 14 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo dall'Assemblea, con l'approvazione di almeno i due terzi dei soci attivi ed onorari presenti.

L'Assemblea che decide lo scioglimento nomina una commissione di liquidazione composta da tre membri.

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio sociale andrà alla FSC, che si occuperà della relativa gestione.

Qualora entro 10 anni venisse costituita una nuova sezione che copre grosso modo il medesimo raggio d'attività, essa avrà diritto al patrimonio; in caso contrario il patrimonio rimarrà definitivamente alla FSC.

Ultima modifica: 25 maggio 2019